



---

Corte IV  
D-3084/2021

## **Sentenza del 14 settembre 2023**

---

Composizione

Giudici Chiara Piras (presidente del collegio),  
Esther Marti, Nina Spälti Giannakitsas,  
cancelliera Giulia Marelli.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Nigeria,  
patrocinato dall'avv. Simona Cautela,  
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e  
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,  
(...),  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (riesame);  
decisione della SEM del 24 giugno 2021.

**Fatti:****A.**

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 25 marzo 2021.

**B.**

Il 13 aprile 2021, con il ricorrente si è tenuto il colloquio Dublino. Durante il predetto, gli è stata data l'occasione di essere sentito circa la possibile competenza della Francia o della Germania per lo svolgimento della sua procedura d'asilo, circa i motivi che si opporrebbero ad un suo rinvio in tali Paesi, nonché al suo stato di salute. Nel corso della procedura, al ricorrente è stata diagnosticata una schizofrenia paranoide (ICD-10 F20.0) ed è stato constatato l'abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (ICD-10 Z86.4).

**C.**

Con decisione del 3 maggio 2021, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), fondandosi sull'art. 31a cpv.1 lett. b LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo succitata ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia.

**D.**

L'11 maggio 2021, il richiedente ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione della SEM del 3 maggio 2021. Con sentenza D-2220/2021 del 19 maggio 2021, questo Tribunale ha respinto il ricorso.

**E.**

Per mezzo di uno scritto datato 16 giugno 2021, il ricorrente ha presentato un'istanza di riesame all'autorità inferiore, chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione del 3 maggio 2021 e l'esame della domanda d'asilo in Svizzera, con contestuali richieste di concessione dell'effetto sospensivo nonché, quale "misura urgente", la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. In subordine, egli ha chiesto la disposizione di ulteriori accertamenti ritenuti necessari.

All'istanza di riesame il ricorrente ha allegato un certificato medico del 10 giugno 2021 della Clinica psichiatrica cantonale del (...).

**F.**

Con decisione del 24 giugno 2021, notificata il giorno successivo, la SEM ha respinto la domanda di riesame ed ha confermato la crescita in giudicato

e l'esecutività della decisione del 3 maggio 2021, statuendo nel contempo circa l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso e fissando un emolumento di CHF 600.–.

#### **G.**

Il 5 luglio 2021 (data d'entrata: 6 luglio 2021), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione, con richieste procedurali tendenti, d'un canto, alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla restituzione (*recte*: concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettuati l'esame nazionale della sua domanda d'asilo; in via subordinata, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria.

Al ricorso il ricorrente ha allegato due documenti medici (certificato medico della Clinica psichiatrica cantonale del (...) del 10 giugno 2021 e modulo F2 del 28 giugno 2021).

#### **H.**

Con misure supercautelari del 7 luglio 2021, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.

#### **I.**

Con scritto del 21 dicembre 2022, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un rapporto medico della clinica psichiatrica (...) del 29 novembre 2022.

#### **J.**

Con scritto del 9 maggio 2023, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale un referto medico della clinica psichiatrica (...) del 14 aprile 2023, una lettera dell'associazione "(...)" del 29 marzo 2023, una lettera, non datata, del gruppo "(...)", un attestato del 10 febbraio 2023 nonché una lettera del mese di maggio 2023 dell'associazione "(...)", due certificati di "(...)" del 20 ottobre 2022 e del 18 gennaio 2023, uno scritto a nome di "(...)" del 4 maggio 2023, una lettera dell'associazione "(...)" dell'8 maggio 2023 e una lettera dell'associazione "(...)" del mese di maggio 2023.

#### **K.**

Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 giugno 2023, ha accolto le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – autorizzando al contempo l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della

procedura – e dell'assistenza giudiziaria, trasmettendo un esemplare del ricorso insieme ad una copia dei successivi scritti dell'insorgente all'autorità inferiore, invitandola ad inoltrare una risposta.

#### **L.**

Alle osservazioni della SEM del 20 giugno 2023, l'insorgente ha replicato il 13 luglio seguente, allegando un attestato di frequenza di diversi corsi dell'associazione "(...)" del 28 giugno 2023 e una conferma da parte del comitato organizzativo dello "Stadtfest (...)" del 26 giugno 2023.

La presa di posizione è stata trasmessa alla SEM in data 18 luglio 2023 per informazione.

#### **M.**

Il 25 luglio 2023, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale un ulteriore referto medico della clinica psichiatrica (...) del 18 luglio 2023.

### **Diritto:**

#### **1.**

**1.1** Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

**1.2** Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, tra le quali rientra la SEM (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

#### **2.**

**2.1** Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

**2.2** I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto del ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono adempiuti. Occorre dunque entrare nel merito dello stesso.

### **3.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **4.**

**4.1** Nella prassi, la forma più importante della domanda di riesame ha lo scopo di modificare una decisione inizialmente corretta per adeguarsi ad un mutamento dei fatti verificatosi successivamente all'emissione della stessa (cfr. BVGE 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori rif. cit.). Se la decisione in questione è rimasta inoppugnata, o se la procedura di ricorso si è conclusa con una sentenza formale, anche i motivi di revisione possono giustificare una domanda di riesame ("riesame qualificato", cfr. BVGE 2013/22 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.).

**4.2** Una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative; di conseguenza ed in analogia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza cresciuta in giudicato è escluso, segnatamente, se il ricorrente fa valere mezzi di prova che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la decisione in questione (cfr. art. 66 cpv. 3 PA p.a.; DTF 136 II 177 consid. 2.1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b e relativi riferimenti).

### **5.**

**5.1** Nel caso in disamina, avendo l'interessato domandato l'adattamento di una decisione inizialmente corretta in seguito ad una modifica susseguente dei fatti, è a ragione che l'autorità inferiore ha trattato l'istanza quale domanda di riesame.

**5.2** La SEM è quindi entrata nel merito della domanda di riesame, procedendo all'esame materiale; conseguentemente, il Tribunale analizzerà se l'autorità inferiore ha rettammente stabilito l'esistenza delle condizioni circa il trasferimento dell'interessato in Francia e negato una modifica dei fatti rilevante in materia di riesame.

**5.3** Alla luce delle considerazioni che seguono, si può rinunciare a determinare se i presunti motivi di riesame siano stati fatti valere dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dal loro ritrovamento (art. 111*b* cpv. 1 LAsi).

## **6.**

**6.1** In sostanza, l'interessato ha motivato la domanda di riesame sulla scorta di un nuovo mezzo di prova, segnatamente il rapporto medico della Clinica psichiatrica cantonale del (...) del 10 giugno 2021, riguardante il proprio ricovero dall'8 maggio al 4 giugno 2021 e il suo attuale stato psichico. Il ricovero presso la Clinica si sarebbe reso necessario per una riacutizzazione della sintomatologia psicotica nel contesto di una schizofrenia paranoide. Durante il ricovero, egli avrebbe presentato una riacutizzazione del quadro clinico noto, con deflessione del tono d'umore e ideazione anti-conservativa, dispercezioni uditive e idee deliranti di persecuzione, riferite ad un conoscente residente in Francia che vorrebbe, secondo lui, ucciderlo. Il rapporto medico evidenzerebbe inoltre che lo stato psichico del paziente permanerebbe instabile sul versante timico e del pensiero. Egli apparirebbe particolarmente sensibile all'ambiente circostante e ai fattori che potrebbero inficiare il suo fragile stato di compenso psichico. In particolare, secondo il rapporto, un ritorno in Francia potrebbe esacerbare le idee di persecuzione menzionate, motivo per cui si riterrebbe indispensabile che il paziente venisse preso in carico dal punto di vista psichiatrico in maniera immediata e continuativa nel caso in cui egli dovesse esser rinvio in Francia o nel suo Paese d'origine. Alla luce di tale nuova documentazione medica, la decisione della SEM del 4 maggio 2021 parrebbe carente sotto il profilo istruttorio nonché in merito alla necessaria acquisizione di garanzie sufficienti rispetto ad un trasferimento in Francia, l'effettiva continuità delle cure mediche necessarie e l'immediata accessibilità di un alloggio adeguato ai suoi bisogni particolari. Contestualmente, per le stesse ragioni, anche la valutazione e la motivazione in merito all'ammissibilità del rinvio in Francia e alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) apparirebbero incomplete. Pertanto, la richiesta di riesame risulterebbe fondata e necessaria.

**6.2** Nella decisione impugnata, la SEM ha constatato innanzitutto che il ricorrente chiederebbe l'adattamento di una decisione inizialmente corretta

in seguito ad una modifica dei fatti intervenuta ulteriormente. In seguito, l'autorità ha fatto riferimento alla lettera di dimissioni della Clinica psichiatrica cantonale del (...) dell'11 giugno 2021, non menzionata nell'istanza di riesame, nonché gli atti medici F2 dell'8 giugno 2021 e del 18 giugno 2021, pervenuto quest'ultimo successivamente alla presentazione della domanda di riesame. L'autorità di prime cure ha poi rilevato che dagli atti medici F2 dell'8 e del 18 giugno 2021, facenti rapporto dei consulti psichiatrici settimanali ripresi dopo la dimissione, risulterebbe la diagnosi di schizofrenia paranoide (ICD-10 F20.0), la posticipazione di assunzione di una parte della terapia farmacologica alla sera e l'aggancio al centro diurno del Servizio psico-sociale di B.\_\_\_\_\_. La situazione medica, per quanto non si volesse sminuirne la gravità, non risulterebbe iscriversi nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), in quanto l'accesso alle cure mediche in Francia sarebbe garantito, come sottolineato anche dal Tribunale nella sua sentenza pregressa del 19 maggio 2021. Pertanto, anche le considerazioni del medico curante nel certificato del 10 giugno 2021 non risulterebbero ostative al rinvio dell'interessato in Francia. Inoltre, il richiedente stesso avrebbe dichiarato di aver ottenuto le cure mediche necessarie e di essere stato ospedalizzato durante il suo primo soggiorno in Francia. Anche in seguito al suo trasferimento dalla Germania alla Francia egli avrebbe potuto rivolgersi nuovamente all'ospedale nel quale sarebbe stato ricoverato precedentemente, ottenendo un appuntamento per una visita medica. L'autorità di prime cure ha dipoi sottolineato che lo stato di salute del ricorrente sarebbe stato preso in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento verso la Francia, momento in cui le autorità francesi sarebbero state debitamente informate sulla situazione medica, con il dovuto anticipo nonché in maniera precisa e completa, tenendo conto anche degli ultimi rapporti medici pervenuti e conformemente a quanto disposto dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Dublino III. Alla luce di tali considerazioni, i problemi medici dell'interessato non sarebbero di una gravità tale da ostacolare il trasferimento in Francia.

**6.3** In sede di ricorso, l'insorgente rileva, in sostanza, che l'attuale complessiva documentazione medica imponga un'assunzione regolare della terapia psicofarmacologica e l'esigenza di non interrompere la presa in carico psichiatrica, motivo per cui non si potrebbe che dissentire dalle conclusioni dell'autorità di prime cure, soprattutto in rapporto alle difficili condizioni di accoglienza in Francia. Inoltre, la SEM avrebbe considerato solo parzialmente le allegazioni fatte nell'ambito del colloquio Dublino circa le precarie condizioni di accoglienza in Francia durante il suo secondo soggiorno, da cui si evincerebbe che in caso di ritorno in tale Paese egli potrebbe nuovamente essere privo di un alloggio, costretto a vivere per

strada, senza un accompagnamento di qualsivoglia tipo e quindi, nella sua condizione di eccezionale fragilità, totalmente esposto a tutti i rischi evidenziati nella documentazione medica agli atti. Apparirebbe evidente che egli non avrebbe accesso ai farmaci e al trattamento medico necessari, circostanze che potrebbero risultare nella fattispecie fatali e che imporrebbero, se non l'adozione della clausola di sovranità, almeno l'attuazione delle misure di istruzione atte ad assicurare l'effettiva garanzia di un alloggio adeguato e di una continuità delle cure fin dal primo giorno dell'arrivo in Francia. In questo contesto, la SEM avrebbe omesso di considerare il suo caso quale caso vulnerabile e di valutare "la possibilità di strutture idonee" messe a disposizione dalla Francia per i richiedenti appartenenti a tale categoria. Per di più, l'autorità non avrebbe valutato correttamente "le condizioni di salute del ricorrente in caso di rinvio in Francia". Numerosi rapporti e studi di settore indicherebbero che l'attuale sistema d'accoglienza francese risulti critico sotto molteplici punti di vista, fatto che sarebbe stato riconosciuto "nell'ambito di un certo numero di costellazioni a rischio" in diverse sentenze del Tribunale. La decisione avversata inoltre parrebbe carente sotto il profilo istruttorio per quanto riguarda il suo stato di salute e la necessaria acquisizione di garanzie sufficienti rispetto ad un trasferimento in Francia, all'effettiva continuità delle cure mediche necessarie e all'immediata accessibilità di un alloggio adeguato ai bisogni particolari di un richiedente l'asilo particolarmente vulnerabile. Contestualmente, e per le stesse ragioni, anche la valutazione e la motivazione in merito all'ammissibilità del rinvio in Francia e alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Dublino III apparirebbero incomplete.

**6.4** In sede di risposta al ricorso, la SEM osserva che, anche basandosi sul più recente referto medico, le condizioni mediche dell'interessato non si sarebbero aggravate, negli ultimi anni, a tal punto da imporre un riesame della propria posizione. Al contrario, si constatarebbe piuttosto che le problematiche mediche non risulterebbero diverse da quelle già accertate e considerate nella decisione del 3 maggio 2021, nel rigetto della domanda di riesame del 24 giugno 2021 e nella sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021. Sarebbe a questo proposito doveroso richiamare la giurisprudenza della Corte EDU in merito all'art. 3 CEDU nonché quella del Tribunale, avendo quest'ultimo già a varie riprese confermato che sarebbero notorie sia l'esistenza di strutture mediche efficienti in Francia sia la responsabilità delle autorità francesi di provvedere alla necessaria assistenza medica. Per quanto attiene all'integrazione in Svizzera dell'interessato, l'autorità di prime cure constata che la durata della procedura d'asilo sarebbe ad essa imputabile solo in minima parte. Allo stesso tempo, al

ricorrente, che avrebbe già domandato asilo due volte in Germania e una volta in Francia, sarebbe stato comunicato sin dall'inizio che la Svizzera non sarebbe stata il Paese competente per il trattamento della propria domanda d'asilo. Dal suo arrivo in Europa risulterebbe per di più che l'interessato avrebbe vissuto principalmente fra Francia e Germania, per un totale di sei anni, e solo in minima parte in Svizzera, ovvero per poco più di due anni; Paese dove peraltro si sarebbe trasferito solo dopo avere ricevuto delle decisioni negative nei precedenti Paesi. Tenendo conto delle circostanze del caso specifico e delle condizioni di salute del ricorrente, un eventuale suo ritorno in Francia, non avrebbe quale conseguenza un'emergenza esistenziale di una gravità tale da configurare un "real risk" di violazione della CEDU e nemmeno sussisterebbero sufficienti motivi umanitari per giustificare l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 29 cpv. 3 Oasi 1 in relazione all'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino III. Infine, come esplicitamente indicato dalle autorità francesi nella loro accettazione del 30 aprile 2023 (*recte*: 30 aprile 2021, cfr. consid. 7.3.2), in presenza di problematiche mediche rilevanti, come nella fattispecie, le informazioni relative allo stato di salute dell'interessato andrebbero comunicate loro sette giorni lavorativi in anticipo, o un mese in caso di malattia grave che necessiti un'ospedalizzazione. Si provvederebbe quindi ad informare con il dovuto anticipo le autorità francesi in merito allo stato di salute del ricorrente e alle terapie che egli necessiterebbe, conformemente a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del Regolamento Dublino III.

**6.5** In sede di replica, l'insorgente contesta alla SEM una negligente considerazione dei suoi gravi problemi medici-psichiatrici, come pure della loro concretezza e gestione quotidiana. In particolare, dal referto medico della clinica psichiatrica (...) del 14 aprile 2023 emergerebbe come attualmente egli possa rivolgersi immediatamente al personale ausiliario del centro in cui alloggia o all'ufficio permanente presso la stazione ferroviaria di C. \_\_\_\_\_ durante il fine settimana, qualora si presentassero pensieri suicidari o "sentisse delle voci". In queste circostanze, richiamata anche la giurisprudenza di questo Tribunale, l'autorità di prime cure dovrebbe indagare su quali sarebbero le condizioni di accoglienza e di accesso alle cure mediche in caso di trasferimento, non dimenticando che durante il precedente soggiorno egli si sarebbe ritrovato senza supporto medico immediato e senza accesso ad un alloggio. In riferimento allo scritto delle autorità francesi del 30 aprile 2023, menzionato nella presa di posizione della SEM, si chiede al Tribunale l'accesso all'atto in questione nonché la concessione di un breve termine per un'eventuale presa di posizione. Per quanto concerne l'integrazione dell'interessato in Svizzera, egli vi risiederebbe da 27 mesi e, quale soggetto vulnerabile, sarebbe per la prima volta, dopo lungo

tempo, riuscito a trovare un contesto stabile in una comunità con uno scambio reciproco di sostegno e contributo.

**6.6** Con scritto del 25 luglio 2023, il ricorrente riporta il contenuto del rapporto medico inoltrato con lo stesso, sottolineando segnatamente che i medici specialisti indicherebbero una prognosi buona in presenza di regolare accesso al trattamento (di tipo psichiatrico e psicoterapeutico con integrazione in ambulatorio, con adattamento della somministrazione dei farmaci quando necessario), una prognosi infausta in assenza del trattamento medico indicato. Inoltre, in assenza di garanzie individualizzate rispetto all'accesso alle cure mediche specialistiche descritte ed alloggio in Francia, tenuto conto del fatto che egli sia oggetto di una decisione di allontanamento nel Paese d'origine passata in giudicato, sarebbe verosimilmente posto in condizione di detenzione preventiva in vista dell'allontanamento.

## **7.**

**7.1** Preliminarmente occorre esaminare le censure formali proposte dall'insorgente, il quale lamenta – in particolare – un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM in merito al proprio stato di salute e alle specifiche condizioni di accoglienza in Francia, che potrebbero condurre all'annullamento della decisione avversata (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1).

## **7.2**

**7.2.1** Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) Nelle procedure di riesame, l'istanza deve essere indirizzata per iscritto e debitamente motivata alla SEM, comportando dunque, come per tutti i mezzi d'impugnazione straordinari, un dovere di collaborazione elevato da parte della persona interessata (Art. 111*b* cpv. 1 LAsi).

**7.2.2** La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. KRAUSKOPF/WYSSLING, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3<sup>a</sup> ed. 2023, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. KRAUSKOPF/WYSSLING, in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Allorquando l'autorità reputa le circostanze di fatto e le prove prodotte sufficienti per avere una propria convinzione, essa emana la decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 4.2, D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3<sup>a</sup> ed. 2022, n. 3.144, pag. 241).

**7.2.3** I principi sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.49, pag. 26) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento di questioni di natura medica (cfr. le sentenze del Tribunale D-114/2021 consid. 4.4, D-291/2021 consid. 7.3.3 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). Va detto inoltre che in tale ambito, di principio, le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

### **7.3**

**7.3.1** Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la SEM ha preso in debita considerazione i suoi problemi di salute rispettivamente i recenti sviluppi della sua situazione valetudinaria sollevati in sede di riesame, anche alla luce del trasferimento in Francia, ed ha motivato nel merito le proprie conclusioni. È d'uopo rammentare che nell'ambito di una domanda di riesame non si tratta di svolgere un nuovo esame integrale delle condizioni del trasferimento, bensì unicamente di determinare se, successivamente alla conclusione della procedura ordinaria, siano sorte circostanze atte a giustificare una modifica della decisione di prima istanza, che al momento della sua emissione risultava corretta. Inoltre, l'atto ricorsuale e i successivi

scritti inoltrati dal ricorrente dimostrano in modo limpido come egli è stato in grado di comprendere gli elementi della decisione dell'autorità di prime cure nonché le argomentazioni sulle quali essa si basava. Del resto, le censure circa la situazione medica e le condizioni d'accoglimento in Francia sono piuttosto riferibili al merito della questione, ovverossia trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento compiuto dalla SEM, argomenti che verranno pertanto trattati in appresso.

**7.3.2** Per quanto riguarda la richiesta, inoltrata in sede di replica, di accesso al presunto scritto di accettazione delle autorità francesi del 30 aprile 2023, il Tribunale rileva che appare trattarsi di un mero errore di battitura nello scritto dell'autorità inferiore del 20 giugno 2023. Invero, l'accettazione delle autorità francesi in questione, già conosciuta al ricorrente, è datata 30 aprile 2021. Di conseguenza, non occorre dare seguito alla domanda di visione atti e di concessione di un termine per un'eventuale presa di posizione in merito.

**7.4** Ne discende quindi che le censure formali, in quanto infondate, vanno respinte.

## **8.**

**8.1** Nel ricorso, il ricorrente sostiene, facendo anche riferimento a rapporti e studi di settore, che le condizioni di accoglienza in Francia sarebbero precarie e difficili, motivo per cui rischierebbe di trovarsi senza alloggio, costretto a vivere per strada, senza un qualsivoglia tipo di accompagnamento e senza accesso alle cure mediche necessarie. Con tali allegazioni, secondo il senso, vengono lamentate carenze nel sistema d'asilo francese.

**8.2** In proposito, va detto però che l'interessato non apporta alcun nuovo elemento, legato al sistema d'asilo francese, atto a stabilire un mutamento delle circostanze avvenuto dopo la conclusione della prima procedura, che possa portare questo Tribunale ad altra conclusione in merito. Invero, si osserva che le condizioni di accoglienza in Francia sono già state tenute debitamente in considerazione ed analizzate nell'ambito della procedura pregressa (cfr. sentenza del Tribunale D-2220/2021 pag. 5 segg.). Non vi è dunque motivo per rivedere quanto ivi stabilito (cfr. anche sentenza del Tribunale E-4488/2023 del 28 agosto 2023 pag. 6 seg.).

## **9.**

**9.1** Il ricorrente lamenta altresì che il suo trasferimento in Francia, alla luce delle sue condizioni di salute psichica, comporterebbe una violazione del diritto internazionale, segnatamente dell'art. 3 CEDU.

**9.2** Dal certificato medico del 10 giugno 2021 della Clinica psichiatrica cantonale del (...), prodotto insieme all'istanza di riesame (cfr. *supra* lett. F.), risulta che il ricorrente ha quale diagnosi primaria una schizofrenia paranoide (ICD-10 F20.0), circostanza confermata dai rapporti successivi della clinica psichiatrica (...) del 29 novembre 2022, del 14 aprile 2023 e del 18 luglio 2023. Dagli ultimi due rapporti citati, si evince quale diagnosi secondaria un episodio depressivo di gravità severa con sintomi psicotici (ICD-10 F32.3; rapporto del 14 aprile 2023) rispettivamente una depressione (rapporto del 18 luglio 2023). Nel certificato del 14 aprile 2023 si attesta inoltre la terapia medicamentosa dettagliata che lo stesso assume.

**9.3** Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata quindi che lo stato valetudinario dell'interessato non risulta aver subito un cambiamento significativo in seguito alla conclusione della procedura ordinaria. Invero, nell'ambito di quest'ultima era stata presa in considerazione, sia dall'autorità inferiore sia dal Tribunale, quale diagnosi principale del ricorrente la schizofrenia paranoide, già nota all'epoca (cfr. decisione della SEM del 3 maggio 2021, pag. 3 ss.; sentenza del Tribunale D-2220/2021 pag. 10 ss.).

La scrivente autorità giudiziaria deve altresì constatare che pure la possibilità di ottenere l'accompagnamento medico necessario in Francia in vista del quadro clinico menzionato è già stata esaminata dalla SEM nell'ambito della procedura ordinaria e dal Tribunale con sentenza D-2220/2021. Al riguardo, il Tribunale è in particolare giunto alla conclusione che non vi fossero indizi per ritenere che il trasferimento dell'interessato in Francia comportava una violazione dell'art. 3 CEDU e che lo stato di salute del medesimo non rappresentava un ostacolo al trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale D-2220/2021, pag. 10 ss.). Oltracciò, il Tribunale ha stabilito che la Francia, essendo segnatamente uno Stato firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza), doveva provvedere che i richiedenti l'asilo ricevevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

Tali considerazioni rimangono valide anche nella presente procedura di riesame e vengono pienamente confermate considerato che l'interessato non

ha apportato nuovi elementi o fatto valere un cambiamento di circostanze rilevanti in materia di riesame. Invero, se anche in passato si era manifestato un peggioramento del quadro clinico del ricorrente, che ha comportato un ricovero dall'8 maggio al 4 giugno 2021, la sua evoluzione si è mantenuta in seguito stabile, e la diagnosi principale è rimasta invariata e corrisponde in sostanza alla situazione al momento della prima decisione d'asilo. Dalla documentazione agli atti (cfr. *supra* lett. K.) emerge per di più un percorso di partecipazione ed integrazione dell'interessato in Svizzera negli ultimi due anni, circostanza che dimostra che egli, nonostante i suoi problemi di natura psichiatrica di cui il Tribunale non disconosce la gravità, è autonomo nella gestione della vita quotidiana.

**9.4** In proposito, a titolo abbondanziale, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 e segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

## **10.**

**10.1** Da ultimo, il ricorrente sottolinea, anche per il tramite di svariati mezzi di prova, di essersi integrato in Svizzera e lamenta che un trasferimento in Francia interromperebbe un percorso di vita iniziato e finalmente stabile. Con tali argomentazioni egli fa dunque, secondo il senso, riferimento ai motivi umanitari a norma dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

**10.2** Ora, ai sensi della precitata disposizione, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7.6). Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento mentre il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto. Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge e stabilito i fatti in modo completo e corretto, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi).

**10.3** Alla luce degli atti all'inserto e delle circostanze del caso di specie, non risultano esserci indizi che permettano di ritenere che nella presente procedura di riesame la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Con riferimento al percorso di integrazione del ricorrente in

Svizzera avvenuto dopo il deposito dell'istanza di riesame, si constata, a titolo abbondanziale e come rettamente sottolineato dalla SEM nella presa di posizione del 20 giugno 2023, che la maggior parte del soggiorno in Europa, per complessivi sei anni circa, è stato trascorso tra la Francia e la Germania, e non in Svizzera. In questo contesto, è d'uopo rammentare che il Regolamento Dublino III non conferisce al richiedente il diritto di scegliere lo Stato membro competente nel quale desidera che la propria domanda sia esaminata.

**10.4** Infine, il Tribunale sottolinea che, come già rettamente segnalato nella decisione del 3 maggio 2021 della SEM e nella sentenza del Tribunale D-2220/2021, così come ricordato dalla SEM nella decisione del 24 giugno 2021 sulla domanda di riesame e nella sua successiva presa di posizione nell'ambito della presente procedura, incomberà alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione del trasferimento trasmettere alle autorità francesi, con tutta la precisione che la situazione impone, le informazioni necessarie, tese a raggiungere una presa in carico medica adeguata del ricorrente.

#### **11.**

Ciò detto, il ricorso va respinto e la decisione della SEM sulla domanda di riesame confermata.

#### **12.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 12 giugno 2023 non vengono prelevate spese processuali.

(dispositivo pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Chiara Piras

Giulia Marelli

Data di spedizione: